ISTITUZIONE DEL CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO DI NAPOLI

Art. 19

Consegna di beni di proprietà dello Stato

Le aree, i beni e le opere del demanio marittimo, nonche' le attrezzature e tutti gli altri beni di proprieta' dello Stato esistenti negli ambiti portuali della circoscrizione del Consorzio, ad eccezione di quelli occorrenti ai servizi di spettanza dello Stato, saranno consegnati al Consorzio, con le modalita' di cui all'art. 36 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima). Col provvedimento del Ministro per la marina mercantile di autorizzazione alla consegna di cui al precedente comma, vengono delimitate le zone di demanio marittimo da escludere dalla circoscrizione consortile non comprese negli ambiti portuali di cui al terzo comma dell'art. 1. Qualora, per le esigenze dei suddetti servizi di spettanza dello Stato, si renda necessario disporre di beni consegnati al Consorzio, esso dovra' riconsegnarli al Ministero della marina mercantile, su richiesta dello stesso.

Versione in vigore dal 13 gennaio 1974, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione del Consorzio autonomo del porto di Napoli
Estremi	Decreto-legge 11 gennaio 1974, n. 1
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 gennaio 1974

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-del-consorzio-autonomo-del-porto-di-napoli/art-19-consegna-di-beni-di-proprieta-dello-stato

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it